

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

Modifica all'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate, stabilisce che l'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver compiuto i periodi di comando o di attribuzioni specifiche, stabiliti dalle tabelle annesse alla legge.

In alcuni casi, dalle tabelle è previsto che tali periodi possono essere compiuti, in tutto o in parte, nel grado inferiore; in altri, invece, le tabelle stesse indicano il grado specifico richiesto per lo svolgimento dei periodi in parola. E in questi ultimi casi si viene a determinare spesso l'insorgenza di situazioni non eque per gli interessati.

È, in particolare, la situazione degli ufficiali con i gradi di colonnello e di tenente, che vengono sovente incaricati delle funzioni del grado superiore non appena iscritti in quadro di avanzamento, ma non ancora concretamente promossi.

A stretto rigore, l'Amministrazione dovrebbe destinare gli ufficiali ai nuovi inca-

richi al momento dell'avvenuta promozione, che per alcuni viene conferita nel corso dell'anno (vacanze naturali) per il quale è stato formato il quadro; per la massa, invece, viene attribuita al 31 dicembre di detto anno (vacanze obbligatorie).

Ciò, però, non si concilia con l'esigenza di pianificare l'avvicendamento annuale negli incarichi, facendolo coincidere con il periodo di minore intensità dell'attività addestrativa delle unità e di minor disagio per gli interessati e le loro famiglie, individuato nei mesi di agosto e di settembre. Ne consegue che gli ufficiali promossi prima di tale data, assumendo il nuovo incarico con il grado effettivamente rivestito, hanno il riconoscimento giuridico completo ai fini dell'acquisizione del requisito del comando.

Per contro, gli ufficiali che, solo per motivi di mancanza di vacanze naturali, non hanno potuto ancora essere promossi, espletano le funzioni connesse con il nuovo incarico, rispondendo di persona anche sul piano penale ed amministrativo, senza aver

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il giusto riconoscimento giuridico dell'attività svolta.

Appare necessario porre rimedio a questa situazione, riconoscendo valido agli effetti indicati anche il periodo di comando e di attribuzioni specifiche, stabilito per il grado superiore e svolto dagli ufficiali, già idonei ed iscritti in quadro di avanzamento, prima di rivestire detto grado.

Tale riconoscimento, oltre ad eliminare l'inconveniente sopra illustrato, consentirà una rotazione più armonica negli incarichi,

in quanto sarà possibile il pronto recupero degli ufficiali, una volta effettuato il periodo di comando, per l'impiego negli altri insopprimibili e numerosi incarichi non di comando.

A questi scopi tende l'unito disegno di legge, costituito da un unico articolo, che non comporta alcun onere finanziario.

Il disegno di legge riproduce un provvedimento approvato dal Senato nella passata legislatura (atto n. 1200) e viene presentato nel testo dell'atto della Camera n. 2497.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

All'articolo 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento ».